

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE E DEI MESTIERI AFFINI
(LEGGE N. 1142 DEL 23/12/1970)**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Autorizzazioni.

Ai sensi della Legge 14/2/1963 n. 161 e delle successive modificazioni contenute nella Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, chiunque eserciti, o intenda esercitare, nell'ambito del territorio Comunale attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza, comunque denominati, dovunque siano esercitate presso enti o luoghi sia pubblici che privati, compresi quelli delle FF.AA., anche a titolo gratuito, nonché agli appositi reparti degli alberghi diurni e hotel, deve essere provvisto di apposita autorizzazione.

Sono soggetti a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività, siano esse svolte in forma individuale o societaria di persona o di capitale che rientrino o meno nella Legge n. 443 dell'8/8/1985 e nella L.R. n. 3 del 18/2/1986.

Non sarà concessa autorizzazione di esercizio a chi non intenda svolgere le suddette attività in forma ambulante.

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e le altre attività ed affini possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui le medesime vengono esercitate abbiano i normali requisiti degli altri negozi, siano distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, fra esse non comunicanti o dotati di accesso indipendente dall'esterno.

Il titolare dell'autorizzazione deve sottoscrivere, in questo caso, atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Attività affini

Sono da considerarsi "affini" a quelli di barbiere e parrucchiere, ai sensi delle presenti disposizioni regolamentari, i mestieri concernenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni della moda o del costume, che non implicano prestazioni del tipo medico-curativo-sanitario, e cioè i mestieri di: massaggiatore del viso, estetista, estetista visagista, truccatore, depilatore, manicure, pedicure-estetico.

Per le attività affini svolte presso gli esercizi di barbiere per uomo e donna, è necessario che le stesse siano specificate od aggiunte nell'atto autorizzativo da parte dell'Organo Comunale competente.

Il titolare dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna può svolgere all'interno del proprio esercizio una o più attività "affine", tra quelle che prendono, a mezzo di personale idoneo e professionalmente qualificato sia dipendente che artigiano, purchè detta attività "secondaria" non prevalga su quella autorizzata.

In ogni caso l'attività affine può esercitarsi solo previo parere favorevole delle competenti autorità sanitarie (funzione in atto svolta dall'Ufficio Sanitario) che dovranno accertare l'esistenza dei requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie vigenti in ordine sia ai locali destinati all'esercizio

della attività di che trattasi, sia alle attrezzature e alle suppellettili occorrenti per l'esercizio delle stesse, sia ai procedimenti tecnici impiegati in detta attività.

Il riconoscimento della qualificazione professionale necessaria per svolgere le attività "affini" spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

TITOLO II – DELLE DOMANDE

Art. 2 – La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale, la firma deve essere autenticata da Sindaco, da un suo delegato o dal notaio e deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, i seguenti dati:

- a. data, luogo di nascita, residenza e numero di codice fiscale del richiedente;
- b. indicazione della ubicazione dei locali da destinare all'attività richiesta;
- c. titolo del possesso del locale;
- d. numero degli addetti dell'esercizio.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci quando si tratta di impresa aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 443 dell'8/8/1985 e dalla L.R. n. 3 del 18/2/1986 o, nel caso di società di tipo diverso, dal rappresentante legale della stessa, il quale deve indicare la ragione o la denominazione sociale, i dati di iscrizione della società presso il registro delle imprese o nell'Albo della Camera del Commercio, nonché i dati identificativi della persona designata a cui è affidata la direzione della azienda e la dichiarazione di accettazione da parte di detta persona.

Art. 3 – La domanda di cui all'art. 2 deve essere presentata all'Assessorato al ramo Settore Igiene e Sanità. Detto Assessorato apporrà sull'originale e sulla copia della domanda il timbro con la data di arrivo della stessa, la predetta istanza verrà elencata in apposito registro in ordine cronologico di arrivo.

TITOLO III – CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 4 – Il competente Ufficio dell'Assessorato al ramo provvede alla istruzione delle pratiche, seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, sottoponendo le stesse alla Commissione competente per il parere.

Art. 5 – Al fine del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla Legge n. 1142 del 23/12/1970, la Commissione Comunale barbieri, parrucchieri e mestieri affini esprimerà il parere previo accertamento delle seguenti indicazioni:

- a. che la localizzazione del nuovo esercizio non sorga nello stesso fabbricato, di fronte o adiacente ad uno similare già preesistente;
- b. che la richiesta rientri nella proporzione di:

- un esercizio di barbiere o di parrucchiere per uomo ogni mille abitanti;

- un esercizio di parrucchiere per donna ogni mille abitanti;

- un esercizio di mestieri affini, ivi compresi gli Istituti di bellezza, ogni tremila abitanti.

L'accertamento della distanza fra l'esercizio esistente e quello per il quale viene richiesta la nuova autorizzazione è affidato al Comando VV.UU.

Non sono soggetti ai limiti metrici o ai limiti derivanti da rapporto fra esercizi esistenti e popolazione le autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere per donna e mestieri affini all'interno di caserme, case di cura e ospedali.

Art. 6 – Le domande respinte, tranne quelle per superamento della proporzione fra il numero degli abitanti e quello degli esercenti consentiti, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 5, non costituiscono titolo di priorità relativamente a successive analoghe domande.

Art. 7 – il Settore Statistica del Comune comunica all'Assessorato competente, entro il 5 di ogni mese, i dati relativi alla popolazione residente alla fine del mese precedente.

TITOLO IV – DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 8 – Alla domanda di cui all'art. 2 deve essere allegato attestato di qualifica rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato ai sensi della L. 443 dell'8/8/1985e della L.R. 3 del 18/2/1986.

Art. 9 – L'autorizzazione di cui all'art. 1 è rilasciata dal Sindaco, e da un suo delegato, previo parere della Commissione prevista dalla Legge n. 1142 del 23/12/1970 composta da:

- a. Sindaco, o suo delegato, Presidente;
- b. Tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle Associazioni Artigiane di categoria più rappresentativa;
- c. Tre rappresentanti effettivi e tre supplenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore più rappresentativo;
- d. Dall'Autorità Sanitaria o suo supplente;
- e. Comandante della Polizia Municipale o suo supplente;
- f. Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria del Comune;
- g. Un Funzionario dell'Assessorato al ramo in qualità di Segretario.

Art. 10 – Del parere di cui al precedente art. 9 viene data comunicazione al richiedente con atto notificato a mezzo messo o raccomandata a.r. inviata al domicilio dello stesso entro 30 giorni dalla decisione stessa.

Art 11 – In caso di accoglimento della domanda la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla presentazione, entro 90 giorni improrogabili a decorrere dalla data di notifica della decisione del Sindaco, presso il competente Ufficio del Settore Igiene e Sanità dei seguenti documenti:

- a. titolo di possesso del locale (contratto di affitto o di acquisto);
- b. per le società atto costitutivo debitamente registrato;
- c. certificato di agibilità del locale o dichiarazione del proprietario dell'immobile per le vecchie costruzioni;
- d. n. 2 planimetrie del locale in scala 1:100 vistate da un tecnico iscritto all'albo;

- e. attestato del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti per dalla Legge n. 443 dell'8/8/1985 e dalla L.R. n. 3 del 18/2/1986.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalle suddette leggi occorre l'atto costitutivo della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo della Camera di Commercio.

Art. 12 – La concessione dell'autorizzazione è condizionata alle risultanze positive del certificato penale generale ed al nulla osta previsto dall'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 ovvero dei provvedimenti indicati nel II comma dell'art. 10, e degli art. 10 ter e 10 quater della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni rilasciato dalla Prefettura.

Sia l'acquisizione del certificato penale generale del richiedente sia il nulla osta della Prefettura verranno richiesti d'Ufficio a norma dell'art. 10 della Legge 4/1/1968 n. 15.

Per le imprese societarie detta documentazione deve essere richiesta per ogni singolo componente.

Art. 13 – L'Assessorato al ramo, per effettuare gli accertamenti igienici sanitari dei locali, si avvarrà del parere in merito.

Qualora detto parere risultasse contrario, ne verrà data comunicazione all'interessato entro il termine di 30 giorni: l'interessato, eliminati gli inconvenienti igienici, può richiedere un nuovo accertamento all'Assessorato competenze.

Se il parere igienico sanitario dovesse risultare ancora contrario l'istanza viene definitivamente respinta.

Art. 14 – Non può essere rilasciata allo stesso titolare più di una autorizzazione.

Art. 15 – (ABROGATO d.c.c. 203/96)

Art. 16 – Il titolare che intenda trasferire altrove la propria attività deve richiedere una nuova autorizzazione a mente del presente regolamento.

Per il rilascio della nuova autorizzazione si prescinde dalle procedure di cui alle disposizioni che precedono nel caso in cui il trasferimento avviene nel rispetto delle distanze previste (art 5) e del rapporto proporzionale tra esercizi e popolazione residente (1:1000).

In tal caso, il proprietario dovrà pur sempre richiedere l'autorizzazione, che sarà rilasciata previo accertamento delle sole idoneità dei nuovi locali sotto il profilo igienico-sanitario, e la relativa pratica sarà istruita con precedenza, a prescindere dall'ordine cronologico di cui all'art. 4.

Art. 17 – Le domande di variazione di titolarità di esercizi esistenti devono essere corredate di tutti i documenti di cui all'art. 8 e 11 nonché di quelli sottoelencati:

- a. dichiarazione di rinuncia a deposito dell'autorizzazione da parte del cedente;
- b. contratto o scrittura privata, debitamente registrati, di compravendita dell'attività commerciale;

- c. certificato della cancelleria commerciale del Tribunale dal quale risulti che a carico del cedente non sono in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

A seguito di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, gli aventi diritto possono divenire titolari della stessa per un periodo non superiore a quanto previsto dalla L. 8/8/1985 n. 443 art. 6 e purchè venga comprovata che l'attività viene svolta da persona qualificata. A tal fine gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Atto comprovante l'invalidità o certificato di morte e copia autenticata della sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilità del titolare dell'autorizzazione;
2. Atto notorio dal quale risulti la qualità di eredi degli interessati;
3. Certificato recante il benessere del Giudice Tutelare nel caso che esistano eredi minori;
4. Attestato di autorizzazione a gestire l'impresa rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 18 – E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e il tariffario delle prestazioni.

Sia l'orario di apertura e chiusura degli esercizi sia i tariffari delle prestazioni sono disciplinati con ordinanza del Sindaco, o da un suo delegato, su proposta delle organizzazioni di artigiane.

Art. 19 – L'esercizio non può essere attivato se l'interessato non è in possesso dell'autorizzazione.

L'atto formale deve essere compilato dall'Ufficio competente, non appena siano adempiute tutte le prescrizioni di cui in precedenza.

L'autorizzazione concessa deve essere permanentemente esposta dal richiedente nei locali destinati all'esercizio ed esibita a richiesta di tutti gli agenti della forza pubblica e delle autorità amministrative e sanitarie di controllo.

Art. 20 – Ricorsi.

Contro il rifiuto del Sindaco al rilascio dell'autorizzazione, il richiedente può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 21 – Decadenza e revoca.

La perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione, salvo i casi previsti dalla Legge n. 443 dell'8/8/1985 e dalla L.R. n. 3 del 18/2/1986.

L'autorizzazione viene revocata per mancanza dei requisiti oggettivi di cui al precedente art. 11 sub. e.

La medesima procedura di revoca si applica in caso di mancato inizio dell'attività nel termine di tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione della attività medesima per un periodo superiore ai tre mesi,

tranne il caso in cui il mancato inizio o l'interruzione suddetta siano determinate da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi.

Il Sindaco, o un suo delegato, dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 3 della legge 23/1/1970.

Art. 22 – La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi è di competenza delle Autorità Sanitarie.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono incaricati alla vigilanza delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 23 – Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dagli articoli 106 e seguenti dal T.U delle Legge Comunale e Provinciale approvati con R.D. 3/3/1934 n.38 e modificati con Legge n. 317 del 3/5/1967 e dall'art. 3 della Legge 12/7/1961.

Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Decorsi 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza di cessazione, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'inadempiente ed il contravventore viene denunciato all'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 650 C.P.

NORMA TRANSITORIA

Per coloro che, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, abbiano presentato regolare istanza anteriormente alla data dell'insediamento dell'attuale commissione (29/10/1986) si prescinde dal rispetto della distanza prevista dal 2° comma lettera d) dell'art. 8 del regolamento approvato con atto 412 dell'8/8/1981. Le suddette istanze, e tutte quelle prodotte successivamente a tale data, saranno esaminate sulla base dell'art. 5 del presente regolamento.